



TRIBUNALE DI PISTOIA

Sez. lavoro

Ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

Per

MARCO PELLEGRINO [REDACTED], nato a [REDACTED], residente in [REDACTED] ma elettivamente domiciliato in via san martino 38, Grosseto, presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi, c.f. MNSLVN87M41E202J, che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, c.f. MNSMHL64P12E202V, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

Contro

MINISTERO ISTRUZIONE in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato

e nei confronti

candidati inseriti nella graduatoria di istituto III fascia personale ATA pubblicata dall'I.C. "Galileo Chini" di Montecatini Terme il 5.8.21 (prot. 4651) per il triennio 2021-23 in qualità di controinteressati

**** ** ****

Per la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 D.lgs 165-01

Del D.M. 50 pubblicato dal Ministero Istruzione il 3.3.21 con cui comunicava l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e la relativa pubblicazione delle graduatorie valide per il triennio 2021-24 nella provincia di Pistoia per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, valide per l'a.s. 2020/21-2023/24, nella parte in cui riconosce al candidato la seguente valutazione dei titoli dichiarati:

- Profilo assistente amministrativo: punti 11,23 totali
- Profilo collaboratore scolastico: punti 13,78 totali
- Profilo assistente tecnico: punti 11,23 totali

Ed in particolare nella parte relativa ai titoli di servizio omette di valutare il servizio militare di leva svolto dal 29-3-04 al 29-5-05, successivamente al conseguimento del diploma di



maturità e non in costanza di rapporto di pubblico impiego, quale servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

**** ** ****

Premesso

In data 3 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione pubblicava il Decreto Ministeriale n. 50 con il quale avviava la procedura per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio 2021/22 – 2023/24.

Nella sezione di cui all. A del medesimo decreto, alla lett. a), sez. Avvertenze, il Ministero precisava che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”

Il ricorrente inoltrava tempestivamente la domanda di aggiornamento della propria posizione nella suddetta graduatoria e segnatamente:

- Titoli di accesso:

Diploma di maturità conseguito 24-7-95 presso Liceo Scientifico Statale (diploma di maturità scientifica) (all. 8)

Tra i titoli di servizio dichiarava altresì il servizio militare di leva svolto dopo il diploma: dal 29.3.04 al 29.5.05. (all.9, foglio congedo)

Per il suddetto servizio venivano attribuiti n. 0,70 punti, alla stregua del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come stabilito dall'allegato A, sezione “avvertenze”, al punto A, par. 2. Viceversa, qualora fosse stato valutato al pari del servizio reso in costanza di rapporto, gli sarebbero stati riconosciuti 6 punti per il servizio di leva, oltre 0,10 per gli ulteriori due mesi di servizio volontario, risalendo sensibilmente nella graduatoria.

**** ** ****

Ritenuto

Si ritiene che la disciplina posta dal bando di concorso pubblicato dall'USP sulla base della Nota Ministeriale e della relativa tabella di valutazione dei titoli vada disapplicata nella parte



in cui conferisce un rilievo minoritario al servizio militare svolto non in costanza di nomina, in quanto in contrasto con la normativa primaria e segnatamente:

- L'art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”
- L'art. 569 co. 3 del D.Lgs. 297/94 prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
- L'art. 2050 del COM, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

La Suprema Corte si è recentemente pronunciata (Cass. Civ. sez. lav., ordinanza n. 5679 del 2020) in ordine all'estensione delle previsioni alle graduatorie per le supplenze, superando i dubbi sulla natura concorsuale della procedura di reclutamento del personale scolastico a tempo determinato.

Sul punto ha affermato che le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.



La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2.3.2020 cit.).

Questo orientamento è stato confermato da successive sentenze della S.C. (Cass. 31.5.2021, n. 15127; Cass. 3.6.2021 n. 15467; Cass. 29.12.2021, n. 41894; Cass. n. 35380 del 2021).

Le pronunce della S.C. riguardano espressamente il personale docente e l'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 . I medesimi principi vanno estesi al personale AT. in forza dell'art. 569 co. 3 cit. di identico contenuto.

Va ancora precisato che non vale ad escludere la illegittimità del D.M. 3.3.2021 n. 50 la previsione, ivi contenuta, della valutabilità anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, e ciò in quanto per tale servizio viene attribuito un punteggio (0,60 punti) ben inferiore a quello (6 punti) attribuito invece per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, laddove il principio desumibile dalle pronunce della S.C. appena richiamate è quello della piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie (così sentenza del Tribunale di Taranto del 3.5.2022. Cfr. anche sentenza Tribunale di Roma n. 10026 del 30.11.2021 e Tribunale di Milano del 29.3.2022).

Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 (identico all'art. 569 co. 3 per il personale ATA.), dall'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., vanno disapplicate, perché illegittime, le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e del D.M. n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro.

Ha affermato pertanto il diritto del ricorrente al riconoscimento, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA della Provincia di Frosinone nelle quali era inserito, dell'integrale punteggio di n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare



obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ovvero di n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare obbligatorio o frazione superiore a 15 giorni.

Così nel caso di specie il ricorrente, avendo svolto il servizio militare di leva per 12 mesi (si veda foglio di congedo, all. 9) successivamente al conseguimento del diploma (si veda certificato diploma, all. 8), ha diritto al riconoscimento di 6,20 punti (in luogo di 0,8), con la conseguente rettifica della posizione nelle graduatorie per i profili di Assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e segnatamente:

- Profilo assistente amministrativo: da punti 11,23 a punti **17,33**
- Profilo collaboratore scolastico: da punti 13,78 a punti **19,88**
- Profilo assistente tecnico: da punti 11,23 a punti **17,33**

***** ** *****

Tutto ciò premesso

La ricorrente, come sopra generalizzata, difesa e domiciliata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, contrariis reiectis:

previa disapplicazione del D.M. 50 del 3.3.21 e del relativo allegato A, accertare il diritto di parte ricorrente all’attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per la classe di concorso così come argomentato in premessa, nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario valide per il triennio 2021/22 – 2023/24 per la provincia di Pistoia.

Per l’effetto, ordinare all’Amministrazione di attribuire per il suddetto titolo di servizio 6 punti, ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia, con conseguente rettifica della posizione nella graduatoria di istituto per i profili: assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico.

In ogni caso con vittoria di spese”

In via istruttoria:

si deposita:

1. Decreto Ministeriale 50 del 3.3.21
2. Allegato A al decreto
3. Domanda inoltrata 2021
4. Decreto pubblicazione graduatoria di istituto
5. Graduatoria profilo ass. amm.



6. Graduatoria profilo assistente tecnico
7. Graduatoria profilo collaboratore scolastico
8. Diploma
9. Attestato servizio militare
10. Diffida
11. Sentenza Tribunale Roma 6165 del 28-6-22
12. Sentenza Tribunale di Frosinone 907 del 27-9-22
13. Cass. Civ. sez lav. 16.11.21 n. 34688
14. Sentenza Consiglio di Stato 1720 del 10.3.22
15. Esenzione e documento

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ma esente ai fini del versamento del contributo unificato.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente fax 0664417341 e/o al seguente indirizzo pec: michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Con osservanza

Grosseto, 31.01.2023

Lavinia Mensi Avvocato

Michele Mensi Avvocato